

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2186-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1983

SUL

## DISEGNI DI LEGGE

Istituzione in Trani di una sezione distaccata  
della Corte di appello di Bari

d'iniziativa dei senatori CIOCE e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea si richiama a esigenze di decentramento e razionalizzazione dell'organizzazione degli uffici giudiziari in Puglia sempre più avvertite e che hanno d'altronde trovato riconoscimento anche nella recente istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello a Bari.

La Commissione giustizia del Senato, all'unanimità, si è dichiarata favorevole al provvedimento. Essa ha infatti preso atto delle ragioni di tradizione storica e di ri-

levante aumento del carico di lavoro giudiziario — d'altronde chiaramente evidenziato nella relazione introduttiva al disegno di legge — che militano a favore della istituzione in Trani di una sezione distaccata della corte di appello di Bari. Proprio l'obiettivo consistenza di tali ragioni ha infine confortato la Commissione nella convinzione che la immediata istituzione della proposta sezione distaccata non sarà di ostacolo alla futura riforma organica delle circoscrizioni giudiziarie.

DI LEMBO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

30 marzo 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

27 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime, a maggioranza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita in Trani una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Trani.

**Art. 2.**

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche degli uffici.

**Art. 3.**

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, la data d'inizio del funzionamento della sezione distaccata di corte d'appello.

**Art. 4.**

Alla data d'inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte d'appello di Bari con sede in Trani, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello di Bari ed ora appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi dell'articolo 1, alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello di Bari con sede in Trani, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di cui all'articolo precedente.